

## IL DL N. 153/2024, “DECRETO AMBIENTE”: DEBOLE E INCOERENTE. SVENATATO ATTACCO ALL’ACQUA PUBBLICA

*Il decreto-legge n.153 del 2024, il cosiddetto **decreto Ambiente, è legge**. Dopo essere stato approvato dal Senato il 5 dicembre, anche la Camera ha dato il via libera con **141 voti favorevoli, 81 contrari** e 3 astenuti, al provvedimento contenente “disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.*

### **Il Partito democratico ha votato contro.**

*Se la questione ambientale è una delle grandi sfide del nostro tempo, **il governo manca ancora una volta il bersaglio**. In questo decreto, infatti, a parte il titolo, **non c’è nulla** che possa definirsi neanche lontanamente **strategico**, non c’è una visione d’insieme e **manca della stessa volontà politica di portare l’Italia**, attraverso una transizione ecologica ordinata e virtuosa, **a liberarsi delle fonti fossili**, al fine di proteggere l’ambiente e raggiungere la neutralità climatica.*

*Approvato in fretta e furia, umiliando ancora una volta le prerogative del Parlamento, è **l’ennesimo decreto-legge improntato alla logica dell’emergenza**, dei commissariamenti, degli interventi sui sintomi dei problemi e mai sulle cause profonde, mai sulla prevenzione, mai sulla pianificazione.*

*Si occupa di valutazioni ambientali per accelerare i progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, che sono già due grandi fallimenti del governo e della sua maggioranza.*

*È un decreto che **non appare coerente con gli obiettivi di transizione energetica** che l’Italia si è data nel quadro europeo e internazionale, perché le norme appena approvate rischiano di ostacolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, favorendo in maniera indiretta le fonti fossili.*

*Tra i progetti da considerare prioritari ai fini della valutazione ambientale, quindi per accelerarne lo sviluppo, **vengono ignorate alcune tecnologie innovative** come gli impianti eolici offshore, il fotovoltaico galleggiante, i progetti di repowering, quegli impianti fotovoltaici onshore di potenza inferiore ai 50 megawatt; mentre vengono considerati come prioritari gli impianti di stoccaggio di CO2.*

*Altro elemento critico: viene **ridotta la distanza dalle linee di costa in cui sono vietate la ricerca e l’estrazione di idrocarburi** in mare, diminuendola da 12 a 9 miglia.*

Come evidenziato da [Eleonora Evi durante la dichiarazione di voto sulla fiducia](#): “voi continuate a **confondere la sicurezza energetica**, che dovrebbe essere intesa come autonomia e autosufficienza energetica, da raggiungere con energie rinnovabili e pulite, **con la sicurezza di sfruttare al massimo quel poco di gas** presente nel sottosuolo nazionale. Lo fate andando addirittura a cambiare la distanza dalle linee di costa in cui sono vietate le attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi in mare, passando da 12 a 9 miglia. Quindi, altro che coniugare la tutela degli ecosistemi! **Altro che riduzione delle emissioni climalteranti**”.

Anche sul fronte del **dissesto idrogeologico**, con riferimento alla siccità e all'adattamento ai cambiamenti climatici, si persegue la solita **logica dell'emergenza, dei commissariamenti**, del tentativo di imporre opere infrastrutturali ingiustificate, senza un'adeguata valutazione delle alternative, invece di dare spazio alla pianificazione.

**Solo grazie alla battaglia del Pd**, e delle altre opposizioni, è stato **sventato al Senato un vero e proprio colpo di mano contro l'acqua pubblica**. Un emendamento di Forza Italia, infatti, prevedeva l'affidamento diretto del servizio idrico a società in house ma con la partecipazione obbligatoria di **capitali privati**, calpestando così la volontà che gli italiani hanno espresso con grande chiarezza nel 2011, in occasione del referendum sull'acqua, che deve restare pubblica.

**Il Pd ha cercato di migliorare il testo** del decreto con numerosi emendamenti, facendo proposte, ad esempio, su come potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico, alla siccità, soprattutto al Sud, in Sicilia e in Sardegna; ha chiesto, inoltre, di introdurre all'interno del sistema di valutazione del ponte sullo Stretto la possibilità di un parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che si occupa di dare un parere sugli aspetti sismici. Ma tutte le proposte sono state bocciate.

È stato invece **approvato un ordine del giorno del Pd** che impegna il governo a introdurre anche in Italia un sistema di deposito cauzionale per bottiglie monouso di plastica e lattine. Si tratta di una misura decisiva per raggiungere l'obiettivo europeo di raccolta differenziata del 90% degli imballaggi in plastica. Questo sistema, già adottato con successo in diversi Paesi europei, permette di ridurre i rifiuti dispersi nell'ambiente, garantire un riciclo di qualità, diminuire l'uso di materiali vergini e fornire un contributo concreto alla lotta contro l'inquinamento e le emissioni climalteranti.

Durante la [dichiarazione di voto finale Sara Ferrari](#) ha detto: “sul futuro dell'ambiente ci sarebbe bisogno sempre di equilibrio, responsabilità e condivisione, mentre su queste questioni **il governo esprime costantemente un misto di negazionismo, ambiguità, malafede, nostalgia** del passato e fastidio per la sostenibilità, di cui vede solo i costi e non l'impellente necessità. L'improvvisazione dozzinale del governo con questi decreti-legge concepiti in questa maniera di **miscellanea**, che arrivano all'ultimo momento, pieni di criticità e contraddizioni rivelano una modalità anche procedurale inaccettabile. (...) **Noi del Partito democratico, invece**, consideriamo quello dell'adattamento e la mitigazione per il contrasto al cambiamento climatico come la sfida più importante per guardare al futuro, per guardare in faccia alle giovani generazioni con una responsabilità morale seria di garantire loro la **salvaguardia della biodiversità e della sostenibilità del pianeta**”.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (approvato dal Senato) [AC 2164](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla VIII Commissione Ambiente*

## SINTESI DELL’ARTICOLATO

### Disposizioni in materia di valutazioni ambientali per progetti di impianti a fonti rinnovabili attuativi del PNIEC (Art. 1, comma 1, lett. 0.a), 0.b) e a) e commi 2 e 3)

L’articolo 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, apporta una serie di **modifiche** alla normativa in materia di valutazione ambientale presente nella parte seconda del c.d. **Codice dell’ambiente**.

In particolare, il comma 1, lettere 0.a), 0.b) e a), attraverso **modifiche** e integrazioni, rispettivamente, **agli articoli 6, 7 e 8 del Codice**:

- **condiziona la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)**, per i progetti di competenza statale e per quelli di competenza regionale, a quanto disposto dal decreto legislativo recante disciplina in materia di **regimi amministrativi** per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- precisa che **il rilascio dell’AIA** (autorizzazione integrata ambientale) **spetta** al competente **direttore generale del Ministero dell’ambiente** e della sicurezza energetica;
- **interviene sul novero dei progetti** cui la Commissione tecnica VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, devono **dare precedenza**.
- **demanda a un decreto** del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, **la definizione dei progetti strategici per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC** da considerarsi **prioritari** in sede di valutazione ambientale, indicando una serie di progetti da considerare prioritari nelle more della sua adozione. Il novero di tali progetti è stato implementato dal Senato.

Il comma 1, lettera a), come integrato dal Senato, inoltre:

- **proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026 il termine** per lo svolgimento in videoconferenza **dei compiti istruttori** svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori;
- prevede che la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA e VAS, composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri ed esperta in materia ambientale, **operi anche come struttura di supporto della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**. La durata di tale struttura viene svincolata dal rinnovo della Commissione tecnica VIA VAS. Entrambe le Commissioni possono avvalersi anche di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza.
- consente – ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo – **l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti**, ai sensi della legislazione vigente, **alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale (c.d. fast track) relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.

Infine, **il comma 2** dell'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per **i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa**, a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA alleggi una **dichiarazione sostitutiva di certificazioni** o di atto di notorietà attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.

**Il comma 3 autorizza il MASE ad avvalersi** – per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC – **del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.** in relazione a determinati progetti.

### **Modifiche di carattere generale alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali (Art. 1, co. 1, lettere b)-g)**

L'articolo 1, comma 1, lettere b)-g), modificato dal Senato, reca una serie di **modifiche**, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, **finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti**, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi.

Nel dettaglio, la lettera b) reca **modifiche alla disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** (c.d. screening di VIA).

La lettera b-bis), inserita dal Senato, integra il contenuto dell'istanza di VIA, mentre le lettere c)-e) apportano modifiche al procedimento di VIA.

Sono inoltre inserite, dalle lettere f) e f-bis), quest'ultima inserita dal Senato, **modifiche anche alle discipline** del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (**PAUR**) e del Provvedimento Unico Ambientale (**PUA**).

**La lettera g)**, che recava modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) **è stata soppressa durante l'esame al Senato**.

### **Programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare (Art. 1, co. 4 e 5)**

L'articolo 1, comma 4, modificato dal Senato, prevede la possibilità per il Ministero della difesa di definire un **programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare** a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale e disciplina l'eventuale procedimento di valutazione o autorizzazione ambientale del programma o dei singoli interventi in esso inseriti.

Il comma 5 riguarda l'applicabilità di tali disposizioni agli interventi di **installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** su determinati beni del demanio militare.

### **Disposizioni urgenti per coniugare salvaguardia dell'ambiente e sicurezza degli approvvigionamenti (Art. 2)**

Il comma 1 **abroga le disposizioni che prevedono e disciplinano l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)**.

Il comma 2 **vieta il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare**, ponendo talune eccezioni al divieto.

Quanto al **rilascio delle proroghe** delle concessioni di coltivazione di idrocarburi consentite ai sensi della normativa vigente, **il comma 3 fissa taluni criteri** di cui l'amministrazione competente deve tenere conto.

Il comma 4, interviene sul divieto di attività upstream in mare, **riducendo da 12 a 9 miglia il perimetro costiero** ed esterno alle aree marine e costiere **protette** entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi.

Il comma 5 interviene sulla **disciplina del c.d. "gas release"**, meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas c.d. "gasivori".

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene, anche mediante una serie di proroghe, sulla normativa adottata all'indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino per **accelerare lo stoccaggio di gas**, la quale ha assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

### **Misure urgenti per la gestione della crisi idrica (Art. 3)**

L'articolo 3 apporta **modificazioni alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006**. L'articolo **estende i compiti del Commissario straordinario** unico per la

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque medesime.

Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, sono stati inseriti due nuovi commi che prevedono, rispettivamente, specifiche inerenti ai **componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della società** (Acquedotto pugliese Spa) nonché il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società (Acquedotto pugliese Spa) in favore di alcuni comuni pugliesi.

### **Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare (Art. 4, co. 1, 2, lettere a) e b), 3 e 3-bis)**

L'articolo 4 reca alcune disposizioni urgenti **in materia di economia circolare**. In particolare il comma 1 interviene **sulla disciplina del gruppo** di lavoro dedicato all'economia circolare e istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2, modificato in parte durante l'esame al Senato, invece, reca alcune **modifiche al codice ambientale** con particolare riguardo al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, mentre il comma 3 interviene sulla **disciplina del Comitato nazionale dell'Albo** nazionale gestori ambientali.

Da ultimo, nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito un ulteriore comma, 3-*bis*, con il quale vengono apportate delle **modifiche alla legge n. 60 del 2022**, recante disposizioni per il recupero dei **rifiuti in mare** e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (cosiddetta legge "[Salva Mare](#)").

### **Disposizioni in materia di sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (Art. 4, co. 2, lettere a-bis) e a-ter)**

Le lettere a-*bis*) e a-*ter*) del comma 2 dell'articolo 4, introdotte dal Senato, recano **modifiche alla disciplina dei sistemi di gestione degli imballaggi** e dei rifiuti di imballaggi prevista dal Codice dell'ambiente, al fine di disciplinare il riparto dei costi tra i vari soggetti coinvolti e ampliare gli obblighi di monitoraggio dei flussi di imballaggi.

### **Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali (Art. 5)**

L'articolo 5 apporta alcune **modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018** che aveva introdotto, tra l'altro, delle disposizioni urgenti per la città di Genova, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura.

L'articolo, denominato "**salva diga di Genova**", prevede, al nuovo comma 1-*quater*, che il Commissario straordinario adotti il Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo. Di fatto **consentirà al Commissario Bucci di procedere a sversare nei cassoni della Diga il materiale di risulta** del tunnel subportuale di Genova e i materiali e i rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Sul punto **il Pd ha chiesto che vengano mantenute rigorose valutazioni ambientali** circa l'idoneità dei materiali di risulta da riutilizzare-.

### **Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica (Art. 5-bis)**

L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, **differisce i termini di applicazione di alcune deroghe** previste dal decreto legislativo n. 36/2003 per il conferimento dei **rifiuti in discarica**.

Il comma 2 disciplina la decorrenza dell'efficacia dei citati differimenti nonché **le richieste**, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, **di adeguamento delle autorizzazioni in essere**.

### **Misure urgenti in materia di bonifica (Art. 6)**

L'articolo 6 introduce, al comma 1, **misure di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani**, con l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra il proponente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente e a consentire l'approvazione congiunta da parte dell'autorità competente dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, e del progetto degli interventi.

Al comma 2 si dispone che per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo l'ARPA territorialmente competente **può avvalersi dei laboratori di altri soggetti**.

Il comma 3 estende l'applicazione del procedimento che occorre seguire per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate **superino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo**.

### **Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona-Cassano e Cerchiara (Art. 7)**

L'articolo 7 fissa al **31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica** e di riparazione del danno ambientale nel **sito contaminato** di interesse nazionale di **Crotona-Cassano e Cerchiara** e istituisce una struttura di supporto al Commissario straordinario, composta da un contingente

massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale.

### **Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo (Art. 8)**

L'articolo 8 prevede l'**obbligo**, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, **di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo** (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo.

Si prevede inoltre che i commissari di governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle Province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

### **Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico (Art. 9, commi 1-3)**

L'articolo 9, commi 1-3, **prevede la priorità per l'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di determinati progetti**, finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, il cui inserimento è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale.

Si dispone poi:

- **sulla revoca delle risorse del Fondo** per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- **sull'impignorabilità delle risorse** delle contabilità speciali dei Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico;
- in merito alla **destinazione delle eventuali economie di risorse** derivanti dagli accordi di programma stipulati;
- **sulla possibilità di nomina di un soggetto attuatore del Piano** degli interventi e in merito alle ulteriori attribuzioni per i Commissari di governo.

### **Opere di difesa idraulica della Grave di Ciano (Art. 9, co. 4 e 5)**

L'articolo 9, commi 4 e 5, **disciplina la nomina, i poteri e le facoltà di deroga** attribuite al **Commissario straordinario** per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle **Grave di Ciano**, individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto delle **Alpi orientali**.

### **Revoca delle risorse del Fondo investimenti (Art. 9, co. 6)**

L'articolo 9, comma 6, **disciplina la revoca delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale** (istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017), assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome, **per gli interventi di messa in sicurezza** del territorio in relazione al rischio idrogeologico.

**La revoca delle risorse è predisposta qualora** i soggetti attuatori, Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e Province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in assenza di giustificato motivo, **omettano di registrare nella banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse.**

### **Proroga dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi meteorologici dell'isola di Ischia del 2022 (Art. 9, com. 7)**

L'articolo 9, comma 7, **proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza** dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'**isola di Ischia** a partire dal giorno 26 novembre 2022.

### **Interventi per gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal maggio 2023 (Art. 9, co. 8)**

L'articolo 9, comma 8, prevede uno stanziamento di **10 milioni di euro per l'anno 2024**, per la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione da parte del Commissario straordinario alla **ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, colpiti da avverse condizioni meteorologiche a partire dal giorno 1° maggio 2023.

### **Interventi per il dissesto idrogeologico per gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Art. 9, com. 8-bis)**

Il comma 8-*bis* dell'articolo 9, introdotto dal Senato, prevede che **i piani speciali**, definiti e approvati dal Commissario straordinario, per la realizzazione di interventi previsti per le situazioni di dissesto idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, **possano essere predisposti e approvati anche per stralci**, aventi a oggetto anche le sole attività di progettazione.

### **Competenze del Presidente del Consiglio per interventi a difesa del suolo. Assunzioni presso le Autorità di bacino distrettuali (Art. 9, co. 9-10)**

L'articolo 9, ai commi 9 e 10, interviene sulla disciplina delle **competenze del Presidente del Consiglio** dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel **settore della difesa del suolo**.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 9-*bis* che autorizza le **Autorità di bacino distrettuali ad assumere personale** a tempo indeterminato. Il medesimo comma specifica le modalità di reclutamento e assunzione del predetto personale e pone un limite di spesa pari a complessivi 6 milioni di euro a decorrere dal 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 9-*ter*.

### **Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica (Art. 10)**

L'articolo 10 contiene una pluralità di disposizioni riguardanti le amministrazioni che operano nel settore della sicurezza energetica.

Il comma 1 **abilita il Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica ad adottare apposite **linee guida** ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Il comma 2 stabilisce che con decreto interministeriale è determinato il **trattamento economico del direttore dell'Ispettorato** per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Il comma 3 contiene una previsione transitoria, che applica la disciplina del **trattamento economico degli organi dell'ISIN** a quelli attualmente in carica.

Le disposizioni di cui al comma 4 si rendono necessarie a seguito dell'ampliamento delle funzioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, derivante dal passaggio delle competenze già attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy, e dalle nuove attribuzioni assegnate in materia di sicurezza energetica, nonché per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, è stato inserito il comma 4-*bis* relativo alla rappresentanza dell'Italia nell'ambito della Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno (ENNOH).

### **Rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica (Art. 10-*bis*)**

L'articolo 10-*bis*, introdotto dal Senato, modifica alcune disposizioni relative agli **investimenti nell'ambito del Piano Mattei**. L'articolo 10-*bis* è finalizzato a **rafforzare gli investimenti** del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di **infrastrutture sostenibili** e la riduzione delle emissioni di gas serra.

### **Disposizioni finanziarie (Art. 11)**

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie riferite al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge. L'articolo 11 prevede che, a eccezione dell'articolo 7, commi 1 e 2, nonché dell'articolo 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, introdotti dal Senato, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della**

**finanza** pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate vi provvedono **nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**.

### **Entrata in vigore (Art. 12)**

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 18 ottobre 2024**.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione di questo decreto, la legge di conversione (**insieme con le eventuali modifiche** apportate in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.